

## IVA

---

### ***Inesigibilità credito Iva a seguito di esdebitazione: compatibile col diritto UE***

di **Marco Bomben**

La **procedura di esdebitazione** prevista dall'ordinamento nazionale, la quale consente a determinate circostanze di rendere **inesigibile il credito Iva vantato dall'erario**, è **compatibile con l'ordinamento UE** in materia di imposta sul valore aggiunto.

È questo il contenuto della **sentenza C-493/15** della Corte di giustizia depositata ieri.

Il caso sottoposto all'attenzione del giudice comunitario, riguarda un **imprenditore commerciale persona fisica, dichiarato fallito**, al quale è stata concessa dal tribunale **l'esdebitazione** con decreto del 14 aprile 2008. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha inviato al contribuente una cartella di pagamento con la quale chiedeva comunque **il pagamento a titolo d'imposta dell'Iva e dell'Irap per l'anno di imposta 2003, precedente all'esdebitazione**.

Come noto, l'[articolo 142 L.F.](#) intitolato proprio "**esdebitazione**", dispone che il fallito persona fisica possa essere **liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali** non soddisfatti a condizione che:

- abbia **cooperato con gli organi della procedura**, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- **non abbia in alcun modo ritardato** o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;
- **non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti** la richiesta;
- **non abbia distratto l'attivo** o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- **non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta** o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

Nel caso in analisi, il **problema interpretativo** sollevato dal giudice del rinvio riguarda la compatibilità della procedura descritta con il diritto dell'Unione - ed in particolare con

l'**articolo 4, paragrafo 3, TUE** e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva - laddove è espressamente previsto che gli **Stati membri hanno l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell'Iva nel loro territorio**. Inoltre, il medesimo giudice paventa l'incompatibilità dell'esdebitazione con i vincoli in materia di "aiuti di Stato" previsti dall'ordinamento comunitario.

Come correttamente osservato dalla Corte, la procedura di esdebitazione viene concessa al fallito **soltanto nel rispetto di rigide condizioni** ed in particolare quando il **patrimonio del debitore risulta totalmente liquidato** e a condizione che lo stesso abbia **permesso di soddisfare almeno in parte i debitori concorsuali**.

Inoltre, per quanto riguarda lo svolgimento della procedura in esame, l'[articolo 143 L.F.](#) consente allo Stato membro interessato, **detentore di un credito Iva** *"da un lato, di **emettere un parere sulla domanda del debitore** che chiede il beneficio di tale procedura, previamente alla decisione che statuisce su tale domanda, e, dall'altro, di **proporre un ricorso**, eventualmente, **contro la decisione che dichiara inesigibili i debiti Iva non integralmente soddisfatti**, conducendo ad un secondo controllo giurisdizionale"*.

Da tali argomentazioni, si evince come la procedura di esdebitazione risulti soggetta a condizioni rigorose che **offrono solide garanzie** con riferimento alla **riscossione dei crediti Iva**. Pertanto, si deve ritenere che *"essa non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell'Iva e non è contraria all'obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell'Iva nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione"*.

Venendo alla presunta **incompatibilità della procedura in esame** con le norme **in materia di aiuti di Stato**, risulta utile ricordare che, per poter qualificare una misura nazionale come **"aiuto di Stato"** il diritto UE richiede che risultino realizzati i seguenti presupposti:

- l'intervento viene effettuato con **risorse statali**;
- l'intervento deve **poter incidere sugli scambi tra Stati membri**;
- il beneficio viene concesso selettivamente così da **favorire "talune imprese o talune produzioni"**.

Nel caso analizzato, il giudice comunitario non ha ravvisato alcuno dei predetti requisiti ritenendo pertanto che la procedura di esdebitazione prevista dalla legge fallimentare **"non può essere qualificata come aiuto di Stato"**.

Infine, alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate, la Corte di giustizia UE, nella causa C-493/15 depositata ieri, ha concluso che *"il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva nonché le norme sugli aiuti di Stato, deve essere interpretato nel senso che **non osta a che i debiti Iva siano dichiarati inesigibili in applicazione**" della procedura di esdebitazione prevista dalla legge fallimentare*.

Seminario di specializzazione

## CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)